

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 giugno 2019, n. 133  
**Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Mazzini n. 95, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, da "Dell'Anna Lucio Cesario" a "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l."**

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

Lo studio odontoiatrico Dell'Anna Lucio Cesario con sede in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Mazzini n. 95, risulta accreditato istituzionalmente *ex lege*, quale struttura specialistica ambulatoriale di Odontoiatria di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), punto 1.2.3 della previgente L.R. n. 8/2004 e s.m.i. (fattispecie attualmente corrispondente, nell'ambito della normativa in vigore, allo studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Con istanza del 13/04/2019 ad oggetto *"Richiesta di trasferimento dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 24 co. 5 della L.R. Puglia n. 9/2017, in conseguenza del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio"*, consegnata *brevi manu* il 16/04/2019 ed acquisita agli atti di questa Sezione

con prot. n. AOO\_183/5068 del 19/04/2019, il Dr. Lucio Cesario Dell'Anna, "in qualità della ditta individuale "Dell'Anna Lucio Cesario" corrente in San Cesario di Lecce (Le) alla via Mazzini n. 95 (P.I.: 02028250757), struttura accreditata con il S.S.N. ed erogante prestazioni sanitarie nella branca della odontoiatria

Premesso

- che con le recenti disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2017 il Legislatore Regionale ha previsto: "Art. 9: Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza. ... 2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.
- che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L.R. n. 9/2017: " ...Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."
- che il Dott. Lucio Cesario Dell'Anna con atto costitutivo per Notar Cesare Franco del 3/5/2018 (rep.26293 – racc. 13645) ha costituito la società ora denominata "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l." (P.I. 04940580758);
- che, con istanza 04/04/19, formulata ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 24 della L.R. n. 9/2017, lo scrivente ha richiesto al Comune di San Cesario di Lecce la voltura dell'autorizzazione sanitaria n. 1/2002 dal dott. Lucio Cesario Dell'Anna alla società "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l.", la cui Direzione Sanitaria è sempre affidata allo scrivente professionista;
- che con Autorizzazione Sanitaria n. 213 del 11/04/2019 il Comune di San Cesario di Lecce ha autorizzato la voltura dell'Autorizzazione già concessa allo Studio Odontoiatrico dott. Lucio Cesario Dell'Anna in favore della società "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l.";
- che sulla base della voltura dell'autorizzazione così disposta dal Comune competente la società "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l." intende proseguire l'attività ambulatoriale esercitata mantenendo l'accreditamento già concesso in capo allo Studio Odontoiatrico Dott. Lucio Cesario Dell'Anna, così come espressamente normato dal comma 5 dell'art. 24 della L.R. 9/2017, subentrando nei contratti sottoscritti e da sottoscrivere con l'Azienda ASL Lecce;
- che l'attività ambulatoriale della società denominata "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l." verrà svolta nell'ambito dei medesimi locali, siti in San Cesario di Lecce alla via Mazzini n. 95, presso i quali è svolta l'attività dello Studio Odontoiatrico Dott. Lucio Cesario Dell'Anna.

Tutto ciò premesso e considerato",

ha chiesto

"a codesto Assessorato Regionale di voler, ai sensi delle norme epigrafate:

- prendere atto della Autorizzazione Sanitaria n. 213 dell' 11/04/2019 con cui il Comune di San Cesario di Lecce ha volturato l'Autorizzazione Sanitaria dallo Studio Odontoiatrico Dott. Lucio Cesario Dell'Anna in favore della società "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l.";
- per l'effetto, prendere atto che l'attività sanitaria ambulatoriale della società "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l.", la cui Direzione Sanitaria è sempre affidata allo scrivente professionista, proseguirà in regime di accreditamento con il S.S.R.;
- che la società "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l." è subentrato allo Studio Odontoiatrico Dott. Lucio Cesario Dell'Anna nei contratti sottoscritti e da sottoscrivere con l'ASL Lecce.
- trasmettere l'accoglimento della presente istanza all'ASL di Lecce, territorialmente competente.

In via istruttoria, si allega:

- 1) Atto per Notar Cesare Franco del 3/5/2018 (rep. 26293 – racc. 13645) di costituzione della società "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l.";
- 2) Richiesta Preventiva alla Regione di parere per la cessione dell'autorizzazione sanitaria;
- 3) Autorizzazione Sanitaria n. 213 dell'11/04/2019 del Comune di San Cesario di Lecce;
- 4) Visura camerale della "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l.";

- 5) Autocertificazione antimafia;
- 6) Copia contratto sottoscritto con l'ASL LE nell'anno in corso."

Con la suddetta "AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA E SOCIO-SANITARIA IN STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE" n. 213 dell'11/04/2019, il Responsabile del Settore del Comune di San Cesario di Lecce:

"  
Vista l'istanza prodotta in data 24/11/2004 dal Dott. Lucio Cesario Dell'Anna, nato (...) il 30/12/1959 (...) tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'ambulatorio medico dentistico, sito in questo Comune alla via Mazzini n. 95;

Vista l'istanza presentata in data 5/7/2005 prot. 4766 con la quale si chiede la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 8/2004, così come modificato dall'art. 16, L.R. n. 1/2005, con l'impegno di adeguarsi nei termini di legge ai requisiti previsti dalla normativa;

Vista la documentazione presentata e trasmessa all'Ausl Le/1 – Dipartimento di Prevenzione di Lecce per la verifica dell'effettivo rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge;

Visto il certificato di agibilità dei locali rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 4/11/2004 prot. n. 7729;

Visto il sopralluogo effettuato dall'Ausl Le/1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Pubblica – U.O. Di San Cesario di Lecce in data 9/12/2004 dal quale è risultata l'idoneità igienico-sanitaria del locale e delle attrezzature;

Visto il diploma di laurea conseguito presso l'Università degli Studi di Bari in data 7/11/1984 e la specializzazione in Odontostomatologia conseguita in data 16/10/1987;

Visto il parere igienico-sanitario favorevole espresso in data 10/12/2004 prot. 16/2269/R.U. – 2;

Vista l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria quale ambulatorio medico dentistico, n. 01 del 7 luglio 2005;

Vista la richiesta di voltura della predetta autorizzazione all'esercizio n. 01/2005, pervenuta al protocollo comunale in data 10/4/2019 n. 9190, a favore della società Dell'Anna Lucio Cesario srl;

Visto l'atto costitutivo della Dell'Anna Lucio Cesario srl del 3 maggio 2018 rep. 26293 racc. 13645, notar Cesare Franco;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà allegata all'istanza di voltura, con la quale si dichiara l'invarianza di tutti gli elementi a base del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio n. 01/2005;

Vista la dichiarazione del medico responsabile con l'accettazione dell'incarico di responsabile sanitario, da parte del dott. Lucio Cesario Dell'Anna;

Accertato l'iscrizione all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi in data 29/12/1984 n. 3978 e all'Albo Provinciale degli Odontoiatri in data 31/12/2004 n. 595;

Visto l'art. 8, comma 4, della L.R. 2 maggio 2018 n. 9 che indica come ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie il Comune;

Visto l'art. 9, comma 2, della L.R. n. 9/2017 che recita: "L'autorizzazione all'esercizio unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente...";

ha autorizzato "la società "DELL'ANNA LUCIO CESARIO srl", con sede legale in San Cesario di Lecce alla via G. Mazzini n. 95 – c.f. 04940580758, legale rappresentante Dell'Anna Lucio Cesario (...), all'esercizio dell'attività sanitaria presso la struttura sita in San Cesario di Lecce alla via Mazzini n. 95, adibita ad ambulatorio medico odontoiatrico, a seguito della voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria n. 01 del 7/7/2005.", precisando che "Il responsabile sanitario della struttura autorizzata è il dott. Lucio Cesario Dell'Anna in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della L.R. n. 9/2017." e che "Il legale rappresentante Dell'Anna Lucio Cesario è tenuto alle tempestive comunicazioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 9/2017."

Per quanto innanzi esposto si propone di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5,

comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Mazzini n. 95, da "Dell'Anna Lucio Cesario" a "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l.", con decorrenza 11/04/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**  
(Mauo Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

**D E T E R M I N A**

- di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Mazzini n. 95, da "Dell'Anna Lucio Cesario" a "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l.", con decorrenza 11/04/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:
  - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della società "Dell'Anna Lucio Cesario s.r.l." con sede in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Mazzini n. 95;
  - al Direttore Generale ASL LE;
  - all'Ufficio Gestione Rapporti Convenzionali ASL LE;
  - al Sindaco del Comune di San Cesario di Lecce (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Giovanni Campobasso)